

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 51.

Validità delle graduatorie concorsuali attualmente aperte.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. La validità delle graduatorie concorsuali sottoelencate, aperte alla data del 1° agosto 1994, è prorogata di un anno dalla scadenza delle singole graduatorie, per la copertura, fino al limite del 50 per cento, dei posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DL 15 giugno 1994, n. 376:

- concorso pubblico per 15 posti di Istruttore-assistente amministrativo;
- concorso pubblico per 1 posto di Esecutore-addetto al sistema informativo presso il Consiglio regionale;
- concorso pubblico per 5 posti di Funzionario tecnico forestale.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 51

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 aprile 1994, n. 28/dl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 437 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 1994, n. 5758;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 giugno 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 luglio 1994, n. 3093/20203, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1ª commissione consiliare ha riesaminato il progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 agosto 1994, n. 7657;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 9 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 8 settembre 1994, n. 3883/20203, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il personale.